

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1368)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1961

Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, sull'istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 15 maggio 1954, n. 270, il Ministro delle finanze fu autorizzato ad affidare, negli Uffici del Registro di maggiore importanza, il servizio di cassa ad appositi impiegati, denominati cassieri, entro il limite di 560 posti di uno speciale ruolo della carriera di concetto, per tali fini istituito.

L'articolo 6 della legge prevedeva che, alla prima attuazione, il numero complessivo dei posti del nuovo ruolo fosse conferito, su designazione del Consiglio di amministrazione, ad impiegati forniti di speciali requisiti di carriera.

In applicazione della norma di attuazione innanzi ricordata, il Ministero delle finanze formulò i criteri ed i termini di siffatto inquadramento secondo l'ordine preferenziale dettato dalla legge. In base alle domande proposte dagli interessati, risultarono coperti

soltanto 530 dei 560 posti di organico. Per vari motivi, però, 139 impiegati rinunciarono all'inquadramento e il ruolo dei cassieri si ridusse a sole 191 unità immediatamente utilizzabili.

Il decreto ministeriale 15 marzo 1957, recante l'inquadramento nel nuovo ruolo dei cassieri, determinò gli effetti giuridici ed economici al 2 luglio 1956, al fine di consolidare il trattamento economico spettante agli interessati in conseguenza di provvedimenti relativi alla loro carriera di provenienza.

Nel nuovo ruolo, fra gli altri, trovarono posto 45 impiegati, provenienti dall'ex grado IX della carriera esecutiva, i quali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270, conservarono la qualifica corrispondente al grado posseduto nella carriera di provenienza e, per l'effetto, ottennero lo

inquadramento nella qualifica di primo cassiere.

Senonchè con l'entrata in vigore della legge 17 aprile 1957, n. 270, recante norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939, è venuta a crearsi una grave sperequazione a danno del personale inquadrato nella qualifica di primo cassiere con decorrenza 2 luglio 1956.

Per l'articolo 1 della richiamata legge, infatti, gli impiegati in servizio almeno dal 23 marzo 1939 inquadrati nella qualifica di vice cassiere (ex grado XI B) e di cassiere (ex grado X B) sono stati promossi, a domanda, in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, alla qualifica di primo cassiere corrispondente alla collaterale qualifica di segretario e al cessato grado IX di gruppo B.

In applicazione del successivo articolo 3 della medesima legge, gli stessi impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 e successivamente nominati in ruolo attraverso concorso per esame, che siano stati promossi alla qualifica di primo cassiere ai sensi del ricordato articolo 1, possono conseguire la promozione alla qualifica di cassiere capo (equiparata alla qualifica di primo Segretario e corrispondente al cessato grado VIII B) mediante scrutinio per merito comparativo ai sensi degli articoli 79 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali disposizioni non sono applicabili agli impiegati inquadrati nella qualifica di primo cassiere con decorrenza dal 2 luglio 1956, tutti in servizio da data di molto anteriore al 23 marzo 1939. A questi, infatti, pervenuti al grado IX dei rispettivi gruppi di provenienza con una maggiore anzianità di servizio ed in seguito ad un rigoroso scrutinio per merito comparativo, è negato un tale beneficio, perchè già in possesso della qualifica di primo cassiere indipendentemente dal conseguimento del beneficio previsto dal citato articolo 1.

Ove, poi, si pensi che per gli stessi impiegati non è applicabile neanche l'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3, si renderà ancor più evidente il danno che deriva allo svolgimento della loro carriera. Infatti l'inquadramento nel ruolo dei cassieri è stato effettuato, come dianzi si è detto, con decorrenza dal 2 e non dal 1° luglio 1956; data, quest'ultima, alla quale la citata norma dell'articolo 370 ricollega il presupposto del possesso della qualifica di primo cassiere (corrispondente a quella di segretario) per l'ulteriore promozione per merito comparativo alla qualifica di cassiere capo (corrispondente a quella di primo segretario).

Il problema della progressione in carriera, che per molti primi cassieri potrebbe non trovare una tempestiva soluzione, data la imminenza del provvedimento di collocamento in quiescenza, oltre ad una situazione di profondo disagio morale degli interessati, che si vedono pretermessi da impiegati provvisti di qualifica, di anzianità e di benemeritenze di servizio inferiori, determina anche condizioni nettamente sfavorevoli al soddisfacente svolgimento dei nuovi, delicati compiti, previsti dalla legge 15 maggio 1954, n. 270. Basti citare il grave turbamento che deriverebbe dal conferimento della qualifica di cassiere capo ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 270, ai vice cassieri e ai cassieri in sottordine, a preferenza dei primi cassieri che attualmente dirigono, in sede sperimentale, il servizio autonomo di cassa negli Uffici del Registro di maggiore importanza.

È evidente, infine, l'opportunità di evitare che, in prosieguo di tempo, una situazione analoga possa sorgere anche nei confronti degli impiegati inquadrati nelle altre qualifiche del ruolo dei cassieri, dato l'unico termine di riferimento temporale che è stato fissato nel 1° luglio 1956 per l'inizio dei più importanti effetti giuridici ed economici derivanti dal testo unico delle disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al raggiungimento dei fini sopra indicati è inteso l'unito disegno di legge, il cui articolo 1 prevede la retrodatazione, ai soli fini giuridici, al 30 giugno 1956 dell'inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cassieri effettuato con efficacia dal 2 luglio 1956.

L'articolo 2 mira a porre l'Amministrazione finanziaria in condizioni di conseguire una immediata e completa funzionalità nel servizio autonomo di cassa e ad autorizzare il conferimento, da parte del Ministro delle finanze, su designazione del Consiglio di amministrazione, di una parte dei posti disponibili alla data di entrata in vigore dell'emananda legge allo stesso personale indicato nell'articolo 6 della ricordata legge 15 maggio 1954, n. 270.

Il complesso delle suesposte norme renderà possibile un pronto ed efficiente funzionamento del servizio autonomo di cassa che non potrebbe certamente assicurare i previsti

benefici all'Amministrazione nè ai contribuenti, se la sistemazione del relativo ruolo dovesse essere integrata mediante un reclutamento di elementi nuovi con pubblico concorso.

La limitazione del reclutamento interno prevista dall'articolo 2, mentre risponde, da un canto, alla più urgente necessità di evitare che i più importanti Uffici del Registro non cadano in crisi nel delicato periodo dell'attuale trasformazione, consente, dall'altro canto, che sia indetto un pubblico concorso per la copertura dei residui posti.

L'articolo 3 disciplina le modalità di presentazione delle domande da parte dei singoli interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'inquadramento del personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nel ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli Uffici del Registro, effettuato in applicazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270, decorre, ai soli fini giuridici, dal 30 giugno 1956.

Art. 2.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due

terzi dei posti disponibili alla data del 1° novembre 1960 nelle qualifiche del ruolo dei cassieri degli Uffici del Registro possono essere conferiti con i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270.

Art. 3.

Le domande di ammissione dovranno pervenire alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I ruoli organici di cui ai quadri 79, 48/b, 68/b annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nelle parti concernenti l'Amministrazione provinciale delle Dogane, e di cui al quadro annesso alla legge 23 febbraio 1960, n. 132, sono rispettivamente sostituiti dalle tabelle A, C, D ed E allegate alla presente legge.

Art. 2.

Per i servizi di cassa e di contabilità, per quelli dei magazzini doganali e di proprietà privata, è istituito un ruolo di contabili doganali, della carriera di concetto, entro i limiti dell'organico di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

I contabili doganali, sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

La nomina ai posti della qualifica iniziale del ruolo, istituito col precedente articolo, ha luogo a seguito di pubblici concorsi tra candidati provvisti del titolo di Ragioniere e di Perito commerciale, secondo il programma di cui all'allegato F.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle Dogane e delle imposte indirette, provvisto del titolo di studio indicato nel primo comma del presente articolo.

Per lo svolgimento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice, si applicano le norme previste per i concorsi a Vice ispettore di dogana.

Art. 4.

Nella prima attuazione della presente legge, il numero complessivo dei posti di cui all'allegata tabella B, è conferito, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva delle Dogane, con qualifica non inferiore a ufficiale, che siano provvisti del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso a Vice ispettore di dogana e abbiano svolto, per almeno 5 anni, anche se in più periodi, le funzioni di Capo dogana, o di cassiere o di magazzinoiere. Si prescinde dal titolo di studio per il personale in servizio da data anteriore al 1° dicembre 1923.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal precedente articolo, gli interessati dovranno produrre domanda, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento nel ruolo dei Contabili doganali non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica posseduta nella carriera di provenienza.

Art. 5.

Il personale indicato nel precedente articolo, inquadrato nel ruolo dei Contabili doganali in applicazione della presente legge, conserva per intero, a tutti gli effetti, le anzianità di qualifica e di servizio possedute nel ruolo di provenienza.

Art. 6.

I posti recati in aumento nella qualifica di Ispettore generale riassorbono altrettanti posti in soprannumero conferiti, per la qualifica stessa, in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Art. 7.

Nella prima attuazione della presente legge, i Commessi inquadrati nella carriera ausiliaria di cui al quadro 68/b annesso al de-

creto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono inquadrati, ove occorra anche in soprannumero, nel nuovo ruolo di cui alla tabella D allegata alla presente legge con la qualifica di Commesso di dogana.

Con le modalità di cui al precedente comma, sono inquadrati nella qualifica di Commesso di dogana i destinatari dei posti di Commesso in conseguenza dei conferimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

In corrispondenza ai posti eventualmente conferiti in soprannumero ai sensi dei precedenti commi, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica di Commesso aggiunto di dogana.

Art. 8.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire, agli idonei dei concorsi, indetti con decreti ministeriali 1° ottobre 1958, 19 dicembre 1959 e 15 settembre 1959, rispettivamente a 131 e a 36 posti di Vice ispettore in prova, e a 41 posti di Commesso, non oltre un quinto dei posti portati in aumento nei ruoli di cui alle tabelle A e D allegate alla presente legge.

Art. 9.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente legge, si osservano le disposizioni che regolano lo stato giuridico, la carriera e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

L'equiparazione delle qualifiche dei ruoli di cui alle tabelle B e D è effettuata in base alla corrispondenza dei coefficienti.

Art. 10.

L'articolo 50 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, è sostituito dal seguente:

« Per le merci, tanto in temporanea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli o alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di lire 15 per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale. Per le merci in temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a lire 25 dal trentunesimo al sessantesimo giorno di giacenza, a lire 35 dal sessantunesimo al centocinquantunesimo giorno e a lire 60 dopo il centocinquantunesimo giorno.

Per le merci sotto diretta custodia della dogana il diritto di lire 15 è elevato a lire 25 dopo i primi novanta giorni di giacenza.

Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana, e per le merci estere in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni di completa giacenza.

Sono esonerati dal pagamento del diritto di magazzinaggio, limitatamente ai primi centottanta giorni di giacenza, gli effetti e le masserizie usate, la cui sosta in dogana sia dovuta a forza maggiore o ad altre riconosciute circostanze eccezionali ».

Art. 11.

L'imposta fissa di bollo sulle bollette e documenti doganali di ogni specie, prevista all'articolo 29, lettera a), della Tariffa « allegato A » annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 100. È altresì elevata al 2 per mille l'imposta proporzionale sulle bollette doganali girate a terzi di cui alla lettera b) dello stesso articolo della predetta Tariffa.

L'imposta fissa di bollo sulle bollette di legittimazione o circolazione rilasciate per il trasporto dei generi di privativa e di merci soggette ad imposta di fabbricazione o di consumo, prevista dall'articolo 30 della Tariffa « allegato A » annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 20.

Art. 12.

Alla copertura della spesa derivante dalla revisione degli organici disposti dall'articolo 1 della presente legge sono destinati:

a) il maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota dei diritti di magazzino di cui all'articolo 10;

b) il maggior gettito delle aliquote dell'imposta di bollo di cui all'articolo 11.

Art. 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A)

TABELLA A

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRECTE

CARRIERA DIRETTIVA SPECIALE

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori Generali e Compartimentali	18
500	Direttori di 1 ^a classe e Ispettori Capi	102
402	Direttori di 2 ^a classe e Ispettori Superiori	470
325	Vice Direttori	600
	Totale	<u>1190</u>

CARRIERA DI CONCETTO SPECIALE

271	Ispettori	950
229	Ispettori aggiunti	} 1100
202	Vice Ispettori	
	Totale	<u>2050</u>

ALLEGATO B)

TABELLA B

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRECTE

CARRIERA DI CONCETTO DEI CONTABILI DOGANALI

Coefficiente	Qualifica	Organico
402	Contabili Principali	10
325	Primi Contabili	30
271	Contabili	60
229	Contabili Aggiunti	} 100
202	Vice Contabili	
	Totale	<u>200</u>

ALLEGATO C)

TABELLA C

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRECTE

CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	Qualifica	Organico
325	Ufficiali Superiori	70
271	Ufficiali Capi	200
229	Primi Ufficiali	250
202	Ufficiali	300
180	Ufficiali Aggiunti	400
	Totale	<u>1220</u>

ALLEGATO D)

TABELLA D

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRECTE

CARRIERA AUSILIARIA

Coefficiente	Qualifica	Organico
173	Primi Commessi di dogana	40
159	Commessi di dogana	460
151	Commessi aggiunti di dogana	700
	Totale	<u>1200</u>

ALLEGATO E)

TABELLA E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRECTE

CARRIERA AUSILIARIA

(Ruolo organico del personale femminile della carriera ausiliaria)

Coefficiente	Qualifica	Organico
151	Visitatrici doganali	<u>200</u>

ALLEGATO F)

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO
PER VICE CONTABILE DELLE DOGANE

PROVE SCRITTE

- Parte I. - Nozioni di diritto civile e di diritto amministrativo.
Parte II. - Principi di economia politica e di scienza delle finanze.
Parte III. - Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

PROVE ORALI

Le materie delle prove scritte.

Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria con particolare riguardo a quelli dell'Amministrazione delle dogane.

Elementi di statistica.

Norme sul procedimento per la riscossione coattiva dei tributi.